

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-1358 del 07/03/2024
Oggetto	Cambio di titolarità, con varianti, di Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME TITOLARE: BIO-ON SPA CODICE PRATICA N. BO01A2475/23CT
Proposta	n. PDET-AMB-2024-1412 del 06/03/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette MARZO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CAMBIO DI TITOLARITÀ, CON VARIANTI, DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE

COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME

TITOLARE: BIO-ON SPA

CODICE PRATICA N. BO01A2475/23CT

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni

e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che

ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e n. 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli

obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

richiamata la Determina n.4254 del 21/08/2018 (procedimento B001A2475_____) con la quale sono stati rilasciati:

1) il rinnovo della concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee assentita con Determina n.14948 del 15/11/2013, con le seguenti varianti:

- di cambio della titolarità a favore di **BIO-ON Spa - CF. 02740251208;**

- con una portata massima di 18,7 l/s, per complessivi 130.000 mc/anno, dal corpo idrico: *Pianura alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER-DQ2-PACI;*

- mediante il pozzo di profondità di 452,74 ubicato sul terreno censito al catasto del comune di Castel San Pietro Terme al foglio 10, mappale 69 nel punto di coordinate UTM RER X=705048 Y=925790;

- ad uso industriale di produzione di un polimero da fonti vegetali rinnovabili di scarto;

- con scadenza al 31/12/2027;

- con prescrizioni: di monitoraggio dei volumi di prelievo mensili per verificare gli effettivi consumi idrici e di monitoraggio in continuo del livello piezometrico nel pozzo, con relativa trasmissione dei dati all'amministrazione;

2) l'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo fino alla profondità di 372 m, in sostituzione di quello esistente che si è lesionato, come variante non sostanziale di sostituzione pozzo; con obbligo di presentare la Relazione di fine lavori di realizzazione del nuovo pozzo e di tombamento del pozzo esistente;

considerato che l'atto di concessione è stato rilasciato, tenuto conto che il richiedente:

- ha calcolato per il nuovo uso industriale un fabbisogno di 94.080,00 mc/anno, con un quantitativo teorico di 43.872 mc/a di riutilizzo della risorsa da impianto di riciclaggio;

- ha comunicato che gli impianti di produzione sono in fase di realizzazione e che il calcolo dei fabbisogni idrici per il particolare processo di produzione sono stati eseguiti su basi teoriche senza alcun precedente storico sia per quanto riguarda l'efficienza dell'impianto che per l'efficienza del riutilizzo;

- ha richiesto di mantenere il volume richiesto di 130.000 mc/a previsto dalla concessione scaduta, per un periodo di almeno cinque anni per poter testare la validità del modello teorico di valutazione dei fabbisogni idrici;

vista l'istanza acquisita agli atti con Prot. n. PG/2023/179356 del 23/10/2023 (procedimento B001A2575/23CT), con la quale la Società **BIO-ON SPA - CF/P.IVA n.12758630011**

ha richiesto il cambio di titolarità della concessione per trasferimento dell'azienda - Atto Notarile n. rep. 15758 del 15/06/2023;

considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di cambio di titolarità previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001, art. 28;

- ai sensi dell'art. 20 del RD n. 1775/1933 le concessioni passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di cambio di titolarità pari ad euro 90,00;

- del canone pregresso di concessione 2019 per complessivi € 2.316,65 comprensivi di interessi legali dovuti;

- del canone di concessione 2024 pari ad € 2.458,17;

- del deposito cauzionale pari ad € 2.458,17;

vista la nota assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/106407 del 08/07/2019 con la quale il precedente Concessionario (BIO-ON Spa - CF. 02740251208) ha presentato la relazione tecnica di fine lavori di realizzazione del nuovo pozzo e di chiusura di quello esistente, dove si dichiara:

1) che **il nuovo pozzo è stato:**

- **perforato** sul terreno censito al Catasto del comune di Castel San Pietro Terme al foglio 10 mappale 69, nel punto di coordinate UTM RER X:704963 Y:925786, fino alla profondità di 371 m da p.c. quota circa 37 m slm, con un diametro di perforo di 445,5 mm;

- **realizzato** con una colonna di captazione, telescopica, costituita da tubi in PVC di diametro est. di 315 mm fino alla profondità di 200 m e da tubi in acciaio inox con diametro est. di 168,30 mm fino alla profondità di 371 m con tratto filtrante tipo Johnson da 350 a 368 m, con slot di 0,30 mm, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie medie prevalenti, contenenti una falda acquifera con soggiacenza piezometrica statica a 21,20 m di profondità da p.c. in data 31/10/2018;

- **riempito** nell'intercapedine perforo/tubazione con boiaccia cementizia fino a 340 m di profondità; con argilla espansa fino a 345 m; con dreno di sfere di vetro fino a 368 m e con boiaccia cementizia fino a fondo foro;

- **testato** in data 31/10/2018 da una prova di pompaggio a 5 gradini di portata, da cui si evince che fino alla portata di 18 l/s non è stata raggiunta la portata critica del pozzo;

- **completato** con due elettropompe sommerse tipo Caprari E8PX65/6U+MAC840-8V da 30 kW di potenza, regolate alla portata massima di concessione di 18,7 l/s, poste alla profondità di m 84 dal p.c., con tubi di mandata flangiati in acciaio INOX del diametro di mm 101.6; da usarsi alternativamente;

- **dotato** di stazione di monitoraggio piezometrico in continuo;

2) che il vecchio pozzo è stato tombato, previa rimozione dell'elettropompa sommersa, con uno spessore di argilla di almeno due metri da fondo pozzo, con boiaccia cementizia fino in testa pozzo e con conglomerato cementizio armato fino a piano campagna;

verificato che ai fini dell'analisi di compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **la derivazione dal nuovo pozzo:**

1. **interessa, ai sensi degli aggiornamenti della DGR n. 2293/2021**, il corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI, caratterizzato*: da stato quantitativo *Buono* e stato chimico *buono*; da assenza di condizioni di rischio dello stato quantitativo; da soggiacenza piezometrica, nel punto di derivazione, compresa tra 0,0 e 5 m da p.c. (2014-2019) e trend positivo (2002-2019); da subsidenza 2016-2021 compresa tra 5,0 e 2,5 mm/a;

2. **non comporta**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "Direttiva Derivazioni", un rischio ambientale (*attrazione*), per impatto *moderato* e criticità *bassa*, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia;

viste le Relazioni inviate dal precedente Concessionario (BIO-ON Spa - CF. 02740251208) di monitoraggio dei volumi di prelievo e della piezometria in continuo, relative al periodo 2020-2022, dalle quali si evince:

- che i volumi prelevati sono stati mediamente pari a circa 8.000 mc/a con un massimo di 8.903 mc/a registrato nel 2020, risultando molto inferiori a quelli previsti in concessione;

- che la soggiacenza piezometrica ha un trend costante con livelli di circa 24 m di profondità, in aumento rispetto a quelli di 21 m misurati in ottobre 2018 e a quelli rilevati dalla Rete di monitoraggio regionale a scala del corpo idrico;

preso atto che come dichiarato nelle relazioni di monitoraggio i volumi di prelievo sono bassi in quanto attualmente l'attività si limita al mantenimento degli impianti;

considerato che il periodo di almeno cinque anni per poter testare la validità del modello teorico di valutazione dei fabbisogni idrici sono trascorsi al 31/12/2023 e che non sono state fornite dal richiedente le modalità d'uso di mantenimento degli impianti né le relative congruità in termini di consumi;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti e delle verifiche di compatibilità ambientale eseguite, nulla osta al rilascio del cambio di titolarità, alle seguenti nuove condizioni:

- di riduzione del volume di prelievo a 10.000 mc/a coerentemente con quelli effettivamente prelevati e consentendo un certo margine di disponibilità in caso di imprevisti, ulteriori fabbisogni idrici;
- di continuazione del monitoraggio dei volumi di prelievo annuali e di monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici nel pozzo;

preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del Legale Rappresentante della ditta **BIO-ON SPA CF/P.IVA n.12758630011**, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/41742 del 3/04/2024;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a favore di **BIO-ON SPA - CF/P.IVA: 12758630011** il cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee assentita con Determinazione n.4254 del 21/08/2018, alle seguenti nuove condizioni:

- mediante il pozzo **realizzato** sul terreno censito al Catasto del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al foglio 10 mappale 69, nel punto di coordinate UTM RER X:704963 Y:925786;

- con una portata massima di 18,7 l/s per complessivi 10.000 mc/a, ad uso industriale.

La concessione è inoltre soggetta alle seguenti condizioni:

a) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

b) **la scadenza** della presente concessione **è fissata fino al 31/12/2033**. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza;**

c) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del RR 41/2001;

d) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

d) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare l'allegato disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione ;

3) di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle delibere Regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in € **2.458,17** per l'anno 2024; importo già versato a favore di "Regione Emilia-Romagna - Demanio Idrico";

4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata riconosciuta con Determinazione n. 4254 del 21/8/2018, il Concessionario ha corrisposto il canone pregresso di € 2117,48 per l'anno **2019** a cui sono aggiunti gli interessi legali di € 199,27 dovuti alla data odierna per un totale di € **2316,75** ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione ;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24

8) di stabilire che la **cauzione** quantificata in € 2.458,17, ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., pari all'annualità del canone stabilito, **è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto** a favore di "Regione Emilia-Romagna";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae

alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a **BIO-ON SPA - CF/P.IVA: 12758630011**

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura Alluvionale - confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI* mediante il pozzo **realizzato** sul terreno censito al Catasto del comune di Castel San Pietro Terme al foglio 10 mappale 69, nel punto di coordinate UTM RER X:704963 Y:925786, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo, perforato fino alla profondità di 371 m da p.c. quota circa 37 m slm, con un diametro di perforo di 445,5 mm, è stato:

- **realizzato** con una colonna di captazione, telescopica, costituita da tubi in PVC di diametro est. di 315 mm fino alla profondità di 200 m e da tubi in acciaio inox con diametro est. di 168,30 mm fino alla profondità di 371 m con tratto filtrante tipo Johnson da 350 a 368 m, con slot di 0,30 mm, posto in corrispondenza di uno strato di sabbie medie prevalenti, contenenti una falda acquifera con soggiacenza piezometrica statica a 21,20 m di profondità da p.c. in data 31/10/2018;

- **riempito** nell'intercapedine perforo/tubazione con boiaccia cementizia fino a 340 m di profondità; con argilla espansa fino a 345 m; con dreno di sfere di vetro fino a 368 m e con boiaccia cementizia fino a fondo foro;

- **testato** in data 31/10/2018 da una prova di pompaggio a 5 gradini di portata, da cui si evince che fino alla portata di 18 l/s non è stata raggiunta la portata critica del pozzo;

- **completato** con due elettropompe sommerse tipo Caprari E8PX65/6U+MAC840-8V da 30 kW di potenza, regolate alla portata massima di concessione di 18,7 l/s, poste alla profondità di m 84 dal p.c., con tubi di mandata flangiati in acciaio INOX del diametro di mm 101.6; da usarsi alternativamente;

- **dotato** di stazione di monitoraggio piezometrico in continuo e di contatore per la misura dei volumi di prelievo;

C) la portata massima dal pozzo è fissata in 18,7 l/s per un volume massimo, complessivo, di 10.000 mc/a, ad uso industriale, per la produzione di un polimero da fonti vegetali rinnovabili di scarto. Tale uso è assimilato all'uso *industriale*, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) del RR n. 41/2001 come precisato dalle DGR citate in premessa;

E) Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite misuratore volumetrico;

F) Il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite misuratore in continuo dei livelli piezometrici;

Art. 2 Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario deve:

- misurare i volumi di prelievo mensili e annuali dal pozzo;
- misurare in continuo i livelli piezometrici nel pozzo, con frequenza in grado di rilevare i periodi di accensione/spegnimento giornalieri della pompa di prelievo;
- **trasmettere** all'amministrazione **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello di misura una **Relazione Tecnica** che illustri ed analizzi i dati piezometrici rilevati nell'anno precedente, fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati. La Relazione dovrà essere firmata da tecnico esterno, abilitato alla professione e dal Legale Rappresentante pro tempore.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua**

prelevata.

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2033, al fine di rivalutare gli effettivi volumi di concessione e le modalità di destinazione d'uso della risorsa, sulla base del monitoraggio dei volumi di prelievo e dell'effettivo inizio dell'attività di produzione da parte del concessionario.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della

comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta

da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9
Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Epilogo

Il sottoscritto Martini Eligio, legale rappresentante della ditta **BIO-ON SPA CF/P.IVA: 2758630011**, con sede legale in comune di Torino (TO), Corso Duca degli Abruzzi 5, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato del concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.